

11. VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2026

L'INPS, con circolare n. 6/2026, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2026	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	611,85
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	58,13

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2026	Euro
Retribuzione giornaliera minima	32,30

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958)	
Anno 2026: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	808,00

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$58,13 \text{ euro} \times 6/40 = 8,72 \text{ euro} = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2026	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	56.224,00
Importo mensilizzato	4.685,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2026	Euro
Trattamento minimo di pensione	611,85
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	244,74
Limite annuale per l'accredito dei contributi	12.726,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2026	Euro

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	10,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Riguardo ai fringe benefit, per il 2026 è stata confermata la disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, la quale ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che siano a carico.

La Legge di bilancio 2025, inoltre, ha introdotto nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto. In particolare, è stato modificato l'art. 51, comma 5, TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se tali spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato	
Anno 2026	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Anno 2026	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.543,15

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2026	Euro
Massimale annuo della base contributiva	122.295,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Anno 2026	Euro
Massimale contributivo annuo	222.925,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità

Anno 2026	Euro
Retribuzione annua	57.837,00

**Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex ENPALS
Lavoratori dello spettacolo**
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Anno 2026	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	122.295,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	56.224,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2026

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da euro	a euro	euro	
892,01	1.784,00	892,00	1
1.784,01	4.460,00	1.784,00	2
4.460,01	7.136,00	2.676,00	3
7.136,01	9.812,00	3.568,00	4
9.812,01	12.488,00	4.460,00	5
12.488,01	16.056,00	5.352,00	6

16.056,01	19.624,00	6.244,00	7
19.624,01	In poi	7.136,00	8
Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.			
L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 180 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.			

Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995	
Anno 2026	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 884.462 euro	122.295,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	56.224,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995	
Anno 2026	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.835 giornalieri.	392,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	180,00